



COMUNE DI LENNA

Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 29/04/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL TRANSITO DEL SENTIERO SITO IN LOCALITÀ CANTONE SAN FRANCESCO PER CEDIMENTO DEL TERRENO E PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

IL VICESINDACO

Premesso che:

- in data 29.04.2026 è pervenuta segnalazione relativa a un cedimento del terreno lungo il sentiero sito in località Cantone San Francesco;
- è stato effettuato sopralluogo dal quale è emersa una situazione di dissesto del piano di calpestio e/o instabilità del versante e che il tratto interessato presenta condizioni di erosione tali da compromettere la sicurezza degli utenti;

Considerato che sussiste un concreto pericolo per la pubblica incolumità in caso di utilizzo del suddetto sentiero;

Ravvisata la necessità di adottare con urgenza misure idonee a prevenire situazioni di rischio per persone e cose;

Visti:

- gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992);
- gli articoli da 30 a 43 e 79 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992);
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visto l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che:

- il Sindaco del Comune di Lenna risulta temporaneamente impedito all'esercizio delle proprie funzioni;
- ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, esercitandone tutte le funzioni;

ORDINA

- la chiusura immediata al transito pedonale e di qualsiasi altro tipo di transito del sentiero che dal Cantone San Francesco porta alla diga di Valnegra (lago del Bernigolo);
- il divieto assoluto di accesso e percorrenza dell'area interessata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- l'apposizione, a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, di idonea segnaletica di divieto e pericolo, nonché di eventuali transennamenti o barriere fisiche;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nei luoghi pubblici;

Di trasmettere, per conoscenza e per quanto di competenza, la presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri/Carabinieri Forestali di Piazza Brembana;

Di trasmettere, per conoscenza, la presente ordinanza al Comune di Valnegrà e al Comune di Moio de' Calvi;

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Lombardia, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente. Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Il Vicesindaco

Rudi Calegari